

## BALIN & ASSOCIATI

Umberto Balin  
Dottore Commercialista  
Margherita Cabianca  
Dottore Commercialista  
Francesca Gardellin  
Dottore Commercialista  
Viviana Pigal  
Dottore Commercialista

Padova, 12 gennaio 2022

A tutti i Clienti

Loro sedi

Dott.ssa Nicla Pirro  
Dottore Commercialista  
Dott. Marcello Ruggieri  
Dottore Commercialista

### *Circolare n. 1 del 2022*

#### *Le regole di detrazione per le fatture ricevute “a cavallo d’anno”*

Dott.ssa Alessia Bettin  
Dott. Enrico Lanza

L’art. 1 co. 1 del D.P.R. 100/98 stabilisce che per le fatture “a cavallo d’anno” non si applica la regola generale che consente l’esercizio del diritto alla detrazione per i documenti di acquisto ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione.

Of counsel

In altri termini, ciò sta a significare che non può essere portata in detrazione, nella liquidazione riferita al mese di dicembre 2021 (per i mensili, da effettuarsi entro il 17 gennaio 2022), l’imposta relativa a una cessione di beni o prestazione di servizi il cui momento di effettuazione si verifica nel mese di dicembre 2021, qualora la corrispondente fattura **sia ricevuta e annotata** nei primi quindici giorni di gennaio 2022.

Legali

Avv. Majla Genero  
FORO DI PADOVA  
Avv. Roberto Carfagna  
FORO DI VICENZA  
Avv. Paola Alfonsi  
FORO DI PADOVA  
Avv. Agostino Cacciavillani  
FORO DI PADOVA  
Avv. Stefano Bovo  
FORO DI PADOVA

E’ utile ricordare sul punto che il momento di effettuazione non coincide necessariamente con la data di emissione della fattura, poiché quest’ultima può essere emessa entro “dodici giorni dal momento di effettuazione dell’operazione determinata ai sensi dell’articolo 6”, ai sensi dell’art. 21 co. 4 del D.P.R. 633/72. La data corrispondente al momento di effettuazione dell’operazione deve, comunque, essere indicata sul documento, se diversa da quella di emissione (art. 21 co. 2 lett. *g-bis*) del D.P.R. 633/72).

Risk manager

Dott. Francesco Filippi  
Andrea Filippi

Esemplificando, quindi, per una cessione di beni posta in essere il 30 dicembre 2021, la relativa fattura potrà essere generata e trasmessa entro i successivi 12 giorni (entro l’11 gennaio 2022). Nel campo “Data” sarà comunque valorizzata la data di effettuazione (30 dicembre 2021), mentre la data di emissione sarà quella in cui la fattura viene trasmessa mediante il SdI.

Associazione Professionale  
P.zza A. De Gasperi 45/A  
35131 Padova  
Telefono +39 049 664488  
Telefax +39 049 650690

In una circostanza simile a quella appena rappresentata, mentre il fornitore è tenuto a far confluire l’imposta nella liquidazione dell’ultimo periodo del 2021 (l’operazione è infatti effettuata il 30 dicembre), il cessionario o committente, che avrà **ricevuto la fattura** successivamente all’11 gennaio 2022, non potrà esercitare il diritto alla detrazione nell’ultimo periodo 2021, neppure se procedesse all’annotazione entro il 15 del mese, atteso che l’art. 1 del D.P.R. 100/98, nel caso di specie, non prevede la “retro-imputazione” dell’imposta.


C.F./P.IVA 03876650288

Ricapitolando, se la fattura d’acquisto relativa ad operazioni effettuate nell’anno precedente (2021) è ricevuta l’anno successivo (2022), l’IVA è detraibile nell’anno di ricevimento (2022). In altre parole, se la fattura datata dicembre 2021 è acquisita dall’acquirente/committente a gennaio 2022, l’imposta può essere detratta:

e-mail

[segreteria@balineassociati.it](mailto:segreteria@balineassociati.it)  
[studiobalin@legalmail.it](mailto:studiobalin@legalmail.it)  
[www.balineassociati.it](http://www.balineassociati.it)

– con la liquidazione del mese di gennaio/primo trimestre (rispettivamente, entro il 16.2 e 16.5.2022) o dei mesi/trimestri successivi, previa annotazione nel registro degli acquisti;



ovvero, da ultimo,

- con la dichiarazione IVA relativa al 2022 (mod. IVA 2023). In tal caso la fattura va annotata entro il 30.4.2023 in un'apposita sezione del registro IVA acquisti delle fatture ricevute nel 2022.

### *Le nuove modalità di compilazione della fattura agli esportatori abituali*

Con il Provvedimento 28.10.2021 l'Agenzia delle Entrate ha definito le modalità di emissione, **con effetto a decorrere dall'1.1.2022**, della fattura elettronica nei confronti di un esportatore abituale per le operazioni non imponibili ai sensi dell'art. 8, co. 1, lett. c), D.P.R. n. 633/72.

In particolare, è richiesto che nella fattura sia riportato:

- nel campo “**Natura**” il **codice N3.5** “*Non imponibili - a seguito di dichiarazioni d'intento*”;
- il **numero di protocollo di ricezione** della dichiarazione d'intento inviata all'Agenzia delle Entrate dall'esportatore abituale, composto da una prima parte di 17 cifre ed una seconda parte di 6 cifre (che rappresenta il progressivo) separata dalla prima dal segno “-” o dal segno “/”.

A tal fine il fornitore deve compilare il blocco “**Altri dati gestionali**” per ogni **dichiarazione d'intento**, indicando:

- a campo “*Tipo dato*” la dicitura “**INTENTO**”;
- a campo “*Riferimento testo*” il numero di protocollo (prima e seconda parte separate dal segno “-” o dal segno “/”);
- a campo “*Riferimento data*” la data della ricevuta telematica rilasciata dall'Agenzia contenente il protocollo della dichiarazione d'intento.

### **INVALIDAZIONE / INIBIZIONE DICHIARAZIONI D'INTENTO**


L'art. 1, co. 1079, Legge n. 178/2020, Finanziaria 2021, prevede che l'Amministrazione finanziaria effettua specifiche analisi di rischio orientate a riscontrare la sussistenza delle condizioni previste dall'art. 1, co. 1, lett. a), D.L. n. 746/83, che consentono di acquisire la qualifica di esportatore abituale, e attività di controllo, finalizzate all'inibizione al rilascio / invalidazione delle dichiarazioni d'intento illegittime.

Infatti, qualora da tali controlli risultino irregolarità:

- all'esportatore abituale è inibita la facoltà di rilasciare nuove dichiarazioni d'intento;
- SdI inibisce l'emissione della fattura elettronica senza IVA nella quale è indicato il numero di protocollo di una dichiarazione d'intento invalidata.

In caso di esito irregolare le dichiarazioni d'intento sono invalidate. In tal caso, l'Agenzia delle Entrate trasmette mediante PEC una comunicazione:

- al soggetto emittente (esportatore abituale), con l'indicazione del protocollo della dichiarazione d'intento invalidata, le relative motivazioni e le anomalie riscontrate;



- al soggetto cedente (fornitore / prestatore), contenente i dati identificativi del soggetto emittente e il protocollo della dichiarazione d'intento invalidata.

In caso esito irregolare dell'attività di analisi e controllo, è prevista altresì l'inibizione dalla facoltà di inviare nuove dichiarazioni d'intento tramite i canali telematici dell'Agenzia delle Entrate.

### *Modifiche in materia di Intrastat*

Con determinazione prot. n. 493869 del 23 dicembre 2021, adottato dall'Agenzia delle dogane d'intesa con Entrate e Istat, sono modificati alcuni aspetti del contenuto dei modelli Intrastat, aventi **periodi di riferimento decorrenti dal 1 gennaio 2022**, in particolare:

- è abolito l'obbligo di presentazione del modello INTRA 2 bis acquisti su base trimestrale;
- per i soggetti tenuti alla presentazione mensile del modello INTRA beni, la soglia di presentazione è innalzata a 350.000,00 euro (per almeno uno dei quattro trimestri precedenti);
- restano invariate le soglie di esonero previste per gli acquisti di servizi da UE, mentre non è più prevista la presentazione del modello INTRA 2 quater con cadenza trimestrale;
- negli elenchi relativi agli acquisti intracomunitari di beni INTRA 2-bis non sono più rilevate le informazioni relative allo Stato del fornitore, al codice IVA del fornitore ed all'ammontare delle operazioni in valuta; oltre agli ultimi due dati, per i servizi ricevuti INTRA 2-quater sono aboliti anche quelli relativi alla modalità di erogazione, di incasso e al Paese di pagamento;
- per quanto riguarda le cessioni di beni INTRA 1 bis il campo natura della transazione viene dettagliato nelle colonne A e B della relativa tabella presente nelle nuove istruzioni. I soggetti che hanno realizzato nell'anno precedente, o presumono di realizzare nell'anno in corso, cessioni superiori a euro 20.000.000 indicano i dati relativamente alla disaggregazione a due cifre (colonne A e B), gli altri soggetti possono indicare i dati conformemente alla disaggregazione a 1 cifra (colonna A) come in passato;
- negli elenchi relativi alle cessioni è inoltre introdotto il dato relativo al Paese di origine delle merci, ai fini statistici.

\*\*\*

Restiamo a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento e porgiamo Distinti saluti.

*Balin & Associati*